

REGOLAMENTO DEI “*WARRANT EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.*”

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.
- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia in data 28 luglio 2017.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 2.034.884 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 7 luglio 2017, a servizio dell’esercizio dei “*Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.*”, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento regolare.
- “**Borsa**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Comunicazione di Accelerazione**”: indica la comunicazione, da pubblicarsi sul sito internet della Società www.epspac.it, tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant (come di seguito definiti) del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- “**Offerta**”: indica l’offerta di sottoscrizione di massime n. 15.000.000 di Azioni, rivenienti dall’aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 7 luglio 2017, per massimi Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 di Azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono abbinati massimi n. 7.500.000 Warrant nel rapporto di n. 5 Warrant assegnati ogni n. 10 Azioni sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità,

da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e 34-*ter*, primo comma, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99.

- “**Operazione Rilevante**”: indica un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sull’AIM Italia, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- “**Periodo di Esercizio**”: indica ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.
- “**Periodo di Riferimento**”: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).
- “**Periodo di Sospensione**”: ha il significato attribuito all’articolo 3.12 del presente Regolamento.
- “**Prezzo di Accelerazione**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’avveramento dell’evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione.
- “**Prezzo Medio Mensile**”: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
- “**Prezzo di Sottoscrizione**”: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come indicato nell’art. 3.3.
- “**Prezzo Strike**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,5 per Azione.
- “**Prezzo Ufficiale Giornaliero**”: indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni negoziata sull’AIM Italia durante la seduta giornaliera.
- “**Rapporto di Esercizio**”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di

ciascun Warrant.

- “**Società**”: indica (i) EPS Equita PEP SPAC S.p.A. con sede legale in Milano, via Turati, n. 9, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09977760967; oppure, a seconda dei casi, (ii) successivamente al completamento dell’Operazione Rilevante e nel caso in cui tale Operazione Rilevante sia realizzata mediante fusione con una società *target*, la società risultante dalla fusione.
- “**Termine di Decadenza**”: indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante; e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- “**Warrant**”: indica i *warrant* denominati “*Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.*”, oggetto del presente regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 5 Warrant ogni 10 Azioni in virtù della delibera assunta dall’assemblea della Società in data 7 luglio 2017, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2.2, per i quali la Società in data 25 luglio 2017 ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sull’AIM Italia.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 5 Warrant ogni 10 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria della Società del 7 luglio 2017. L’assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell’esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,40 mediante emissione di massime n. 2.034.884 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 2.2 In particolare: (i) 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e inizieranno a essere negoziati sull’AIM Italia separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni è incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data i restanti 3 Warrant saranno emessi e inizieranno a essere negoziati separatamente dalle Azioni. I 3 Warrant assegnati ogni 10 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. A scopo di chiarezza, si precisa che l’assegnazione degli ulteriori 3 Warrant di cui sub (ii) non sarà ad alcun fine considerata un’operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 6.

- 2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A..

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio

- 3.1 Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2 A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}}$$

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

- 3.3 Il Prezzo di Sottoscrizione sarà Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio, come determinato dall'assemblea della Società del 7 luglio 2017.
- 3.4 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.2, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.5 Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.6 e 3.7.
- 3.6 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.7 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi

dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.

- 3.8 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio.
- 3.9 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.10 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.11 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.12 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

4. ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 4.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.

4.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

4.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. **TERMINE DI DECADENZA E ESTINZIONE DEI WARRANT**

5.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

5.2 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. **RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ**

6.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale: "*P_{cum}*" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "*cum diritto*" e "*P_{ex}*" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "*ex diritto*". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
- 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;

- 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
 - 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - 6) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.
- 6.2 Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.
- 6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

7. COMUNICAZIONI

- 7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

8. VARIE

- 8.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - al solo fine di: (i) rendere il

presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.

- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.